

DELIBERAZIONE 8 MARZO 2018
137/2018/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CENTRO ENERGIA
FERRARA, ESSENZIALE PER L'ANNO 2013**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1010^a riunione del 8 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04 come successivamente integrato e modificato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 582/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 582/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 575/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 575/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 64/2018/A (di seguito: deliberazione 64/2018/A);
- la comunicazione di E.On Energy Trading SE, del 4 dicembre 2012, prot. Autorità 39586, del 4 dicembre 2012;
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 9 giugno 2014, prot. Autorità 16036, del 9 giugno 2014 (di seguito: prima comunicazione Terna);

- la comunicazione di E.On Italia S.p.a. (di seguito: E.On Italia) e Centro Energia Ferrara S.p.a. (di seguito: CEF), del 28 agosto 2014, prot. Autorità 23719, del 29 agosto 2014 (di seguito: prima comunicazione E.On);
- la comunicazione di E.On Italia, del 5 settembre 2014, prot. Autorità 24325, dell'8 settembre 2014 (di seguito: seconda comunicazione E.On);
- la comunicazione congiunta di E.ON Global Commodities (di seguito: E.ON GC) ed EP Produzione S.p.a. (di seguito: EP Produzione), del 13 novembre 2015, prot. Autorità 35313, del 25 novembre 2015 (di seguito: comunicazione congiunta);
- la comunicazione di Terna, del 7 marzo 2016, prot. Autorità 8233, del 17 marzo 2016 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la lettera della Direzioni Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA) dell'Autorità, del 23 novembre 2017, protocollo Autorità 38284, di pari data (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione di Terna, del 11 dicembre 2017, prot. Autorità 40278, del 12 dicembre 2017 (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la comunicazione di EP Produzione, del 5 gennaio 2018, prot. Autorità 304, di pari data (di seguito: prima comunicazione EP Produzione);
- la comunicazione di EP Produzione, del 17 gennaio 2018, prot. Autorità 1502, del 18 gennaio 2018 (di seguito: seconda comunicazione EP Produzione).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato;
- l'impianto Centro Energia Ferrara è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2013, ai sensi della deliberazione 582/2012/R/eel;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28 della deliberazione 111 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi con radice 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111), detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- è stata presentata istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'impianto Centro Energia Ferrara per l'anno 2013 da E.On Italia e CEF con la prima comunicazione E.On, integrata con la seconda comunicazione E.on e con le comunicazioni EP Produzione;
- l'istanza di reintegrazione è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di

riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;

- ai sensi della deliberazione 575/2014/R/eel, Terna ha riconosciuto un acconto del Corrispettivo agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione per l'anno 2013, ivi incluso l'impianto Centro Energia Ferrara;
- con la comunicazione congiunta, E.On GC ed EP Produzione hanno:
 - comunicato, tra l'altro, la decorrenza del trasferimento del ruolo di utente del dispacciamento con riferimento all'impianto Centro Energia Ferrara;
 - richiesto all'Autorità, sulla base degli accordi intercorsi tra le predette società, che sia riconosciuto a EP Produzione l'importo del Corrispettivo, per l'anno 2013, relativo all'impianto Centro Energia Ferrara;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile all'Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati nell'istanza di reintegrazione dell'impianto Centro Energia Ferrara, per l'anno 2013, siano stati determinati conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento; con la terza comunicazione Terna, in risposta alla lettera DMEA, Terna ha fornito informazioni integrative relative a detti scostamenti;
- la vigente disciplina del regime di reintegrazione, al comma 65.22, prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo;
- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile, all'Autorità, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2013; dai dati emerge che non si sono verificate le condizioni per la riduzione dei costi fissi *ex* comma 65.22.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata con riferimento all'impianto Centro Energia Ferrara per l'anno 2013, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti in merito alle partite economiche oggetto di verifica da parte di Terna;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Centro Energia Ferrara per l'anno 2013, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci:
 - i proventi netti relativi alla compravendita di energia elettrica nei mercati dell'energia (*ex* comma 65.4, lettera a);
 - i proventi netti relativi alla compravendita di servizi nel mercato del servizio di dispacciamento (*ex* comma 65.4, lettera b);
 - i ricavi ricevuti da Terna ai sensi dei commi 65.2 e 65.3.3 (acconti *ex* comma 65.3.9);
 - l'acconto del Corrispettivo, *ex* deliberazione 575/2014/R/eel;
 - i ricavi figurativi *ex* comma 65.3.1;
 - i proventi dovuti al riconoscimento dei corrispettivi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
 - le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione.

RITENUTO:

- il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione e/o indifferibile e urgente

DELIBERA

1. di stabilire che Terna riconosca, ad EP Produzione, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Centro Energia Ferrara, il corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2013, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna dia seguito alle disposizioni di cui al punto 1 entro il giorno 31 marzo 2018;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna e ad EP Produzione;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni